Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 agosto 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

(5331)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del l'11 maggio 1966, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuna indicate:

Medaglia d'oro

Alla memoria di **VARESANO Pietro**, il 5 luglio 1965 in Genova-Nervi.

In uno slancio di umana solidarietà, incurante del mortale pericolo cui andava incontro, si tuffava nelle impetuose acque del mare per soccorrere una donna che vi era stata trascinata da una violenta ondata e stava per annegare. Riusciva, dopo estenuante lotta contro i marosi, a raggiungere la predetta ed a sospingerla in salvo alla riva, mentre egli, scagliato dalla forte risacca contro gli scogli, perdeva la giovane vita. Luminoso esempio di eccezionale coraggio e abnegazione.

Medaglie d'argento

Alla memoria di **DE LUCA Nello**, il 12 aprile 1965 in Varedo (Milano).

Con grande coraggio, si calava, guidato soltanto dalla generosità del suo impulso, nel canale collettore di uno stabilimento industriale invaso da gas tossici, per portare soccorso ad un compagno di lavoro colpito da malore. Sopraffatto dalle venefiche esalazioni, perdeva la vita assieme alla persona che aveva tentato di salvare.

Alla memoria di **ZUCCALA' Nicola**, il 12 aprile 1965 in Varedo (Milano).

Con grande sprezzo del pericolo, si calava, spinto soltanto da un impulso di generosità, nel canale collettore di uno stabilimento industriale invaso da gas tossici, in aiuto di due compagni di lavoro colpiti da malore. Sopraffatto dalle venefiche esalazioni, perdeva la vita assieme alle persone che aveva tentato di salvare.

COGO Amedeo, manovratore delle FF. SS., il 25 aprile 1965 in Padova.

Con ammirevole prontezza e incurante della propria incolumità, saltava da un treno per soccorrere un uomo che stava per essere investito, spingendolo oltre le rotaie. Caduti insieme sul binario adiacente nel momento in cui sopraggiungeva un rapido, non si perdeva d'animo e, ruzzolando con il predetto, riusciva ad evitare che il pesante convoglio travolgesse entrambi.

Alla memoria di **PRATO Ettore**, il 3 giugno 1965 in Taranto.

Con nobile impulso e coraggioso sprezzo del pericolo, si calava prontamente in una tubazione satura di gas venefici per soccorrere un compagno di lavoro colto da malore. Raggiunto l'infortunato, cercava di riportarlo in superficie ma, sopraffatto dalle tossiche esalazioni, perdeva anch'egli la giovane vita, offrendo luminoso esempio di eccezionale abnegazione e solidarietà umana.

Alla memoria di **GABOLA Felice**, il 28 luglio 1965 in Procida, località Punta Solchiaro (Napoli).

Guidato da nobile impulso, non esitava a porsi alla ricerca di un pescatore subacqueo che, tuffatosi nelle profonde acque del mare, tardava a riemergere. Scorto l'infortunato sul fondo, dopo aver chiamato in soccorso altri compagni, si immergeva una seconda volta per salvarlo, ma, nel generoso tentativo, colpito da malore, perdeva la giovane vita. Fulgido esempio di altruismo e di umana solidarietà.

Alla memoria di **DI TANNO Antonio**, il 1° agosto 1965 in Massafra, località Chiatona (Taranto).

Con generoso impulso e cosciente sprezzo del pericolo, si lanciava, benché poco esperto del nuoto, nel mare in tempesta per soccorrere due giovani in procinto di annegare. Raggiunti

i predetti, li sospingeva verso la riva consentendone il salvataggio, mentr'egli, stremato di forze e trascinato al largo dalla forte corrente, perdeva la vita, nonostante il pronto intervento di altri volenterosi accorsi in suo aiuto. Mirabile esempio di nobile altruismo, spinto fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria di **CATTANEO Zemira,** l'8 agosto 1965 in Formigara, località Rosetta (Cremona).

Con generoso altruismo, non esitava a tuffarsi nelle infide acque di un fiume per soccorrere il fratello minore in procinto di annegare e riusciva, con il supremo sacrificio della propria vita, dopo estenuante lotta con la forte corrente, a sospingerlo in posto sicuro e affidarlo a persona accorsa in aiuto. Luminoso esempio di abnegazione e solidarietà.

Alla memoria di **PINOS Sergio,** il 3 settembre 1965 in Renon, frazione Campodazzo (Bolzano).

Incaricato della riparazione di una linea telefonica danneggiata dal maltempo, non esitava, con alto senso del dovere ed abnegazione, a portarsi, incurante del pericolo cui si esponeva, sulla sommità di un palo allo scopo di facilitare lo sganciamento di un cavo. Per la caduta del palo, provocata dall'improvviso cedimento del terreno, finiva nelle tumultuose acque di un fiume in piena, perdendo la giovanissima vita, vittima del proprio generoso impulso.

Alla memoria di **TADI Attilio,** il 17 settembre 1965 in Annicco (Cremona).

Richiamato da grida di aiuto, con nobile impulso e sprezzo del pericolo, scendeva in un silos saturo di gas venefici per soccorrere un compagno di lavoro colto da malore; rimaneva però anch'egli vittima delle tossiche esalazioni, perdendo la giovane vita. Mirabile esempio di generoso altruismo e di umana solidarietà.

Alla memoria della guardia scelta di pubblica sicurezza **ZACCAGNINO Vito,** il 16 novembre 1965 in Potenza.

Entrato in un'oreficeria, col sospetto che vi stesse accadendo qualcosa di anormale, veniva fatto segno a colpi di arma da fuoco sparatigli a bruciapelo da un individuo che si era introdotto poco prima nel locale a scopo di rapina ed aveva già immobilizzato il proprietario. Benché ferito, si preoccupava di spingere al sicuro un amico che si era a lui accompagnato ed affrontava quindi con decisione il malvivente nell'intento di disarmarlo, ma veniva ancora una volta colpito mortalmente. Luminoso esempio di generoso sacrificio e di assoluta dedizione al dovere.

Medaglie di bronzo

CACCO Giovanni, l'8 agosto 1964 in Loreo (Rovigo).

Con nobile impulso, si tuffava, completamente vestito, in un canale per soccorrere un bambino ivi precipitato. Rintracciato il fanciullo sul fondo, lo riportava in superficie e tentava di sospingerlo verso la riva; spossato dalla fatica ed impedito dagli abiti, veniva a trovarsi in serie difficoltà e doveva essere tratto in salvo, mentre il corpo del bambino scompariva nuovamente sott'acqua.

COSTA Emilio, l'8 agosto 1964 in San Giorgio in Bosco, località Lobia (Padova).

Con generoso impulso, non esitava a tuffarsi, completamente vestito nelle acque di un fiume per soccorrere due bambini, travolti dall'impetuosa corrente, riuscendo, in ripetuti interventi e dopo estenuanti sforzi, a trarli in salvo alla riva.

CORSI Pietro, il 29 settembre 1964 in Roma, Ostia Lido.

Visto un ragazzo in procinto di annegare in mare per improvviso malessere, si tuffava, benché infermo, in suo soccorso, riuscendo, dopo notevoli rischiosi sforzi, a raggiungerlo ed a trarlo in salvo.

LOMBARDI Benito, il 12 ottobre 1964 in Viareggio (Lucca).

Con generoso altruismo non esitava a tuffarsi, benché sofferente di artrite, nelle profonde acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo un bambino che, accidentalmente precipitatovi, era in procinto di annegare.

DE TOGNI Ornella, il 4 novembre 1964 in Calolzio Corte (Bergamo).

Accortasi che un uomo, gravemente ferito a seguito di un incidente stradale, era rimasto esanime sulla via priva di illuminazione con serio pericolo di essere travolto da altri mezzi in arrivo, si poneva, con nobile altruismo, al centro della strada allo scopo di fare delle segnalazioni. Nel coraggioso intento, veniva investita da una motocicletta, riportando gravi ferite; riusciva, però, a scongiurare letali conseguenze per l'infortunato.

BELLINI Lorenzo, il 13 dicembre 1964 in Mesola (Ferrara).

Si tuffava, completamente vestito, nelle profonde e gelide acque di un canale e coadiuvava efficacemente il fratello nel trarre in salvo un'anziana persona ivi precipitata, a causa della fitta nebbia, ed in pericolo di annegare.

BELLINI Luigi, il 13 dicembre 1964 in Mesola (Ferrara).

Richiamato da grida di aiuto, si tuffava, completamente vestito, nelle profonde e gelide acque di un canale in soccorso di un'anziana persona precipitatavi a causa della fitta nebbia, riuscendo, dopo notevoli sforzi e coadiuvato dal fratello, a trarla in salvo alla riva.

BROCCHETTA Franco, il 18 gennaio 1965 in Pavia, località S. Giuseppe.

Con sprezzo del pericolo si tuffava, completamente vestito, nelle melmose e gelide acque di un canale, in soccorso di un uomo in procinto di annegare, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarlo in salvo alla riva.

DI MERCURIO Gaetano, il 20 gennaio 1965 in Terrasini (Palermo).

Con generoso impulso e cosciente sprezzo del pericolo, si tuffava senza esitazione nel mare fortemente agitato per soccorrere un giovane che, in lotta con i marosi, stava per annegare. Dopo sforzi estenuanti e con grave rischio della propria vita, riusciva infine a trarlo in salvo.

BELLOTTO Cirillo, brigadiere dei vigili del fuoco, il 2 febbraio 1965 in Belluno, località Col Visentin.

Con abnegazione ed alto senso del dovere, si faceva calare in un profondo crepaccio, proseguendo quindi a piedi, incurante del rischio, lungo un pendio ghiacciato, per prestare i primi soccorsi a due alpinisti ivi precipitati. Riusciva così a salvare da sicura morte uno dei predetti, ferito e già in preda a sintomi di assideramento, coprendolo con la propria giacca, mentre nulla poteva fare per l'altro, ormai privo di vita.

CALABRO' Antonio, soldato, il 1° maggio 1965 in Salerno.

Con generoso slancio e lodevole spirito di abnegazione, non esitava a gettarsi in mare, completamente vestito, in soccorso di un giovane che, poco esperto del nuoto, correva pericolo di annegare, riuscendo, dopo sforzi immani, a trarlo in salvo alla riva.

VELARDITA Armando, guardia scelta di pubblica sicurezza, l'11 maggio 1965 in Catania.

In servizio al pronto soccorso di un ospedale cittadino, con non comune sprezzo del pericolo, affrontava un folle, armato di coltello, il quale poco prima aveva aggredito e colpito a morte un infermiere, riuscendo, dopo violenta colluttazione, a disarmarlo ed a trarlo in arresto.

VIANELLO Leonardo, il 26 maggio 1965 in Auronzo di Cadore (Belluno).

Appena decenne, si tuffava senza esitazione nelle tumultuose acque di un fiume riuscendo, dopo ripetuti tentativi, a trarre in salvo alla riva una bambina che vi era scivolata ed era stata travolta dalla forte corrente.

GIOACCHINI Sabino, brigadiere di pubblica sicurezza, il 31 maggio 1965 in Ancona.

Con pronta decisione, si adoperava, incurante del rischio, per domare l'incendio di un'autovettura che, nel transitare in un importante incrocio cittadino, aveva improvvisamente preso fuoco, provocando vivo panico fra i passanti. Scongiurava, in tal modo, gravi danni alle persone ed alle cose.

MASIA Antonio, il 2 giugno 1965 in Roma.

Si tuffava, con ammirevole coraggio e generoso altruismo, nelle profonde acque di un fiume, riuscendo a trarre in salvo una bambina precipitatavi da un motoscafo che si era improvvisamente ribaltato.

BORRA Fausto, il 21 giugno 1965 in Kloten (Svizzera).

Incurante del pericolo e con eccezionale presenza di spirito, si lanciava — per deviarne la direzione e frenarne la corsa — incontro ad una grossa ruota che, staccatasi da un autocarro, stava per investire un gruppo di venti bambini che, paralizzati dallo spavento, erano incapaci di muoversi. Nel generoso intervento, che riusciva a scongiurare gravi conseguenze, riportava fratture e altre ferite.

BAMONTI Nazzareno (nato l'11 aprile 1938), il 29 giugno 1965 in San Benedetto del Tronto, frazione Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno).

Con grave rischio personale, si prodigava nel salvataggio di alcune persone in lotta con i marosi ed in procinto di annegare, riuscendo, dopo non poche difficoltà e con la collaborazione di altri generosi, a trarle in salvo.

BAMONTI Nazzareno, (nato il 21 marzo 1939), il 29 giugno 1965 in San Benedetto del Tronto, frazione Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno).

Con grave rischio personale, si prodigava nel salvataggio di alcune persone in lotta con i marosi ed in procinto di annegare, riuscendo, dopo non poche difficoltà e con la collaborazione di altri generosi, a trarle in salvo.

BAMONTI Leo, il 29 giugno 1965 in San Benedetto del Tronto, frazione Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno).

Con grave rischio personale, si prodigava nel salvataggio di alcune persone in lotta con i marosi ed in procinto di annegare, riuscendo, dopo non poche difficoltà e con la collaborazione di altri generosi, a trarle in salvo.

LELLI Giacomo, il 29 giugno 1965 in San Benedetto del Tronto, frazione Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno).

Con grave rischio personale, si prodigava nel salvataggio di alcune persone in lotta con i marosi ed in procinto di annegare, riuscendo, dopo non poche difficoltà e con la collaborazione di altri generosi, a trarle in salvo.

COSTANTINI Marino, il 29 giugno 1965 in San Benedetto del Tronto, frazione Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno).

Si lanciava coraggiosamente, con grave rischio della propria vita, nel mare in burrasca per soccorrere un giovane in procinto di annegare, ma veniva anch'egli travolto dai flutti e doveva essere tratto a sua volta in salvo.

DI MATTIA Alberto, il 29 giugno 1965 in San Benedetto del Tronto, frazione Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno).

Si lanciava coraggiosamente, con grave rischio della propria vita, nel mare in burrasca per soccorrere un giovane in procinto di annegare, ma veniva anch'egli travolto dai flutti e doveva essere tratto a sua volta in salvo.

ARENA Romolo, guardia di pubblica sicurezza, il 2 luglio 1965 in Viareggio (Lucca).

Con elevato senso del dovere e sprezzo del pericolo, si lanciava, vestito, in mare in soccorso di tre persone in procinto di annegare. Trattane una in salvo, si tuffava nuovamente e riusciva, dopo notevoli sforzi e lottando contro la forte corrente, a raggiungere e portare a riva le altre due.

D'ANGELO Salvatore, vigile urbano, il 2 luglio 1965 in Salerno.

Si tuffava, con coraggio e decisione, in soccorso di una donna che, gettatasi in mare con propositi suicidi, stava per annegare; riusciva, nonostante l'accanita resistenza della predetta, a trarla in salvo alla riva.

SIGHEL Domenico, il 14 luglio 1965 in Baselga di Pinè (Trento).

Avvertito che alcune persone, inoltratesi nelle insidiose acque del vicino lago, stavano per annegare, si lanciava senza esitazione e completamente vestito in loro soccorso, riuscendo a trarre in salvo prima una donna ed un bambino e, in un secondo intervento, una ragazza già priva di sensi.

MASCIA Emilio, finanziere, il 15 luglio 1965 in Roccadaspide, contrada Isca (Salerno).

Si tuffava, con pronto coraggio, nelle profonde e limacciose acque di un fiume in soccorso di un bambino travolto dalla forte corrente. Dopo ripetuti ed estenuanti tentativi riusciva, stremato di forze, a portare a riva il corpo, purtroppo esanime, del fanciullo.

CALIFORNIA Vito, guardia di pubblica sicurezza, il 1° agosto 1965 in Massafra, località Chiatona (Taranto).

Addetto al servizio di sicurezza a mare, si prodigava, con generosità ed alto senso del dovere, nel salvataggio di diverse persone in lotta con i marosi ed in grave pericolo, riuscendo, insieme ad un commilitone e con l'aiuto di altri volenterosi, a trarle tutte in salvo alla riva.

DE SANTIS Giacomo, guardia di pubblica sicurezza, il 1° agosto 1965 in Massafra, località Chiatona (Taranto).

Addetto al servizio di sicurezza a mare, si prodigava, con generosità ed alto senso del dovere, nel salvataggio di diverse persone in lotta con i marosi ed in grave pericolo, riuscendo, insieme ad un commilitone e con l'aiuto di altri volenterosi, a trarle tutte in salvo alla riva.

TISANI Mario, l'8 agosto 1965 in Formigara, località Rosetta (Cremona).

Con nobile impulso, si tuffava, completamente vestito, nelle acque di un fiume per soccorrere un ragazzo in procinto di annegare, riuscendo a trarlo in salvo alla riva. Nulla poteva fare per la sorella del giovanetto che, per prima, si era lanciata in aiuto del congiunto.

PORZIO Alfonso, il 18 agosto 1965 in Anacapri, località Grotta Azzurra (Napoli).

Con generoso impulso, nonostante l'età avanzata, non esitava a tuffarsi, completamente vestito, nelle profonde acque del mare, riuscendo a trarre in salvo un amico che, poco esperto del nuoto, correva pericolo di annegare.

CRISEO Domenico, brigadiere di pubblica sicurezza, il 2 settembre 1965 in Iesolo Lido (Venezia).

Con slancio spontaneo e coraggioso, si tuffava, completamente vestito, nelle agitate acque del mare in soccorso di un bagnante che, a notevole distanza dalla riva, era in procinto di annegare. Riusciva, dopo notevoli sforzi, a trarlo in salvo alla riva.

LORENZETTI Lelio, il 10 settembre 1965 in Genzano di Roma, località Montecagnolo.

Non esitava a calarsi in un profondo pozzo ove era accidentalmente precipitato un suo nipotino di pochi anni e, aggrappandosi ad una sporgenza della parete, riusciva a mantenere il bambino fuori del pelo dell'acqua, per più di un'ora, fino all'arrivo di alcuni soccorritori richiamati dalle sue grida.

(5259)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1966.

Determinazione della spesa a carico dello Stato per la erogazione delle provvidenze, previste dall'art. 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a favore dei lavoratori licenziati dalle Aziende carbosiderurgiche Cobianchi di Milano e dalle Acciaierie e Fonderie di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del Trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dalla applicazione dell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'Accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per la applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965;

Viste le note n. VI-66/0065 e n. VI-66/0073 del 15 febbraio 1966 con le quali l'Alta Autorità comunica al Governo italiano di assumere a suo carico il 50 % delle somme occorrenti per la erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56 a favore dei lavoratori dipendenti rispettivamente dalla Società Acciaierie Ferriere e Fonderie di Modena presso lo stabilimento di Modena e dalla Società metallurgica Vittorio Cobianchi di Milano presso lo stabilimento di Omegna in provincia di Novara;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Il personale licenziato dalla Società Acciaierie Ferriere e Fonderie di Modena e dalla Società metallurgica Vittorio Cobianchi di Milano di cui alle premesse del presente decreto è ammesso a fruire delle provvidenze indicate nella lettera *b*) paragrafo 2 dell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'Accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965 e di cui al preambolo.

Art. 2.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è prevista nella misura di lire 977.000.000. La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 488.500.000, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1966

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO — ANDREOTTI — BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1966
Registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 96

(6225)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1965.

Modificazioni delle tabelle allegate alla legge 5 marzo 1963, n. 391.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 391, concernente la istituzione di una indennità a favore dei cappellani degli istituti di prevenzione e pena;

Considerato che le tabelle allegate alla legge stessa e contenenti la indicazione degli istituti di prevenzione e pena non sono conformi alla attuale situazione degli istituti stessi, essendosi verificate alcune soppressioni con conseguenti costituzioni di nuovi stabilimenti;

Visto l'art. 1 della citata legge 5 marzo 1963, n. 391;

Visto il decreto interministeriale 30 aprile 1963, concernente la modifica delle tabelle allegate alla legge 5 marzo 1963, n. 391;

Decreta:

Le tabelle allegate alla legge 5 marzo 1963, n. 391, sono modificate come segue:

TABELLA *A*

Istituti da eliminare:

Santo Stefano, ergastolo.

TABELLA *B*

Istituti da inserire:

Acireale, prigione scuola e riformatorio giudiziario;
Brescia, istituto osservazione minorenni;
Napoli, istituti di rieducazione maschili « Ai Colli Aminei ».

Istituti da eliminare:

Casale Monferrato, casa di reclusione;
Finale Ligure, casa di lavoro per uomini

TABELLA *C*

Istituti da eliminare:

Favara, carceri giudiziarie;
Piazza Armerina, carceri giudiziarie;
Piombino, carceri giudiziarie;
Porto Empedocle, carceri giudiziarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1966
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 198

(6057)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1965.

Autorizzazione al comune di Montecchio Emilia a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 16 febbraio 1965, del comune di Montecchio Emilia;

Vista la decisione con la quale la G.P.A. di Reggio Emilia approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 18.150.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Vista la nota 18 gennaio 1966, n. 167/42 del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio;

Ritenuta la necessità di costruire in Montecchio Emilia un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma del presidente della Cooperativa architetti e ingegneri di Reggio Emilia, il comune di Montecchio Emilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 18.150.000 (diciottomilionicentocinquantamila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Montecchio Emilia, un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 1.992.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 18.150.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà al 30 giugno di ciascun anno per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Montecchio Emilia, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1966
Registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 75

(6193)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1966.

Nomina del presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1966 con il quale l'on. Cesare Bensi è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Il Comitato generale preposto alla direzione delle lotterie nazionali, giusta l'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, è presieduto dall'on. Cesare Bensi, Sottosegretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 236

(6180)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1966.

Approvazione del regolamento della Borsa merci di Pescara.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento generale delle Borse merci, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, riguardante il ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963 che istituisce la Borsa merci di Pescara;

Vista la deliberazione n. 93 del 1° aprile 1966 adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara con la quale propone il regolamento della Borsa merci di Pescara;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento generale della Borsa merci di Pescara composto di 26 articoli.

Roma, addì 8 giugno 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Regolamento generale della Borsa merci di Pescara

CAPO I.

Istituzione, scopi e vigilanza

Art. 1.

La Borsa merci di Pescara, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1963, è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, dell'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e dalle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonchè dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di Borsa.

Art. 2.

La Borsa è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le Borse valori.

Art. 3.

La Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara.

La stessa Camera provvede all'amministrazione della Borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura ed i funzionari della stessa, a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dell'industria e del commercio incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie all'esplicazione delle funzioni predette sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29.

In tal caso gli enti concessionari, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, hanno l'obbligo di sottoporre i loro statuti e i loro regolamenti interni alla approvazione della Camera di commercio, industria e agricoltura.

CAPO II.

La Deputazione

Art. 5.

La Deputazione è composta di cinque membri effettivi e di due membri supplenti.

Essi sono nominati dal Ministro per l'industria e il commercio e durano in carica un anno. La nomina di tre dei suddetti membri effettivi e di due membri supplenti è fatta su designazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, la quale deve scegliere le persone da designare fra gli appartenenti alle categorie interessate all'attività della Borsa.

Art. 6.

La Deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il presidente.

Le deliberazioni sono valide allorchè sono prese con la presenza di almeno quattro membri, ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della Deputazione, essi hanno però diritto a voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La Deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della Borsa.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal funzionario della stessa Camera all'uopo delegato.

Art. 7.

La Deputazione sorveglia l'andamento della Borsa e provvede perchè siano osservate le leggi ed i regolamenti vigenti.

Contro le deliberazioni della Deputazione è ammesso ricorso alla Camera di commercio, industria e agricoltura entro cinque giorni dalla comunicazione.

Contro la decisione della Camera di commercio, industria e agricoltura può proporsi ricorso al Ministro per l'industria ed il commercio entro dieci giorni dalla comunicazione.

CAPO III.

Il Comitato di Borsa

Art. 8.

Un Comitato, nominato annualmente dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, ha il compito:

1) di vigilare affinchè i mediatori non eccedano dai limiti delle loro facoltà;

2) di denunciare alla Deputazione di Borsa i mediatori e gli operatori in genere che, nella esplicazione della loro attività di Borsa, contravvengono alle leggi ed ai regolamenti;

3) di sovraintendere alla polizia della Borsa nell'assenza della Deputazione, con l'obbligo di riferire ad essa sul loro operato;

4) di proporre alla Camera di commercio, industria e agricoltura la formazione di contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrali;

5) di provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di Borsa di cui all'art. 24;

6) di svolgere tutte le altre mansioni che le leggi ed i regolamenti attribuiscono al sindacato dei mediatori.

Art. 9.

Il numero dei membri del Comitato di borsa è determinato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il parere della Deputazione.

I membri del Comitato sono scelti fra i mediatori, commercianti, industriali e produttori.

La funzione di membro del Comitato è incompatibile con quella di componente della Deputazione.

Il Comitato elegge nel proprio seno un presidente ed, eventualmente, un vice presidente.

CAPO IV

Ingresso in Borsa

Art. 10.

L'ingresso in Borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti.

Chiunque chiede di essere ammesso in Borsa deve nella domanda dichiarare di assoggettarsi alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative all'obbligo dell'arbitrato.

Art. 11.

La Camera di commercio, industria e agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio delle tessere di ingresso.

Essa determina, altresì, i diritti dovuti per l'uso dei telefoni, dei tavoli, delle cabine e di ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di Borsa.

Art. 12.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono esclusi dalla Borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di Borsa emesse nei loro confronti.

Art. 13.

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonchè quelli di revoca dell'esclusione stessa debbono dalla Deputazione essere comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica.

CAPO V

La mediazione

Art. 14.

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Deputazione di borsa tutte le informazioni relative all'attività da essi svolta in Borsa.

Art. 15.

I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici loro riservati, nonchè le tariffe per le mediazioni di Borsa, sono quelli risultanti dalla tabella che sarà approvata con provvedimento della Camera di commercio, industria e agricoltura.

CAPO VI

Le contrattazioni

Art. 16.

Gli affari conclusi nella Borsa o con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della Borsa medesima.

Art. 17.

Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alla compra-vendita a trattativa privata su semplice denominazione o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione di Borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi, nomenclature con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 18.

Le compra-vendite coattive e le aste pubbliche previste dal Codice civile sono eseguite da mediatori iscritti.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità dell'esecuzione.

Art. 19.

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno la Camera di commercio, industria e agricoltura, sentiti la Deputazione e il Comitato di borsa, compila il calendario della Borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della Borsa a determinati giorni della settimana.

CAPO VII

Le consegne, i pagamenti e la costituzione in mora

Art. 20.

Per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i seguenti termini per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti e per il pagamento del prezzo:

a) nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola « immediato » o « prontissimo », essi debbono essere eseguiti entro il terzo giorno non festivo successivo alla conclusione del contratto. Trascorso infruttuosamente tale termine la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

b) nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola « pronto », i termini predetti sono rispettivamente di giorni otto e di ore 48;

c) nel caso che siano stati convenuti la consegna o il ritiro differiti, se essi non siano eseguiti nel termine convenuto, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore;

d) nel caso che sia stato convenuto il pagamento anticipato, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

e) nel caso che sia stato convenuto il pagamento contro fattura o al mercato successivo alla consegna, trascorso tale termine, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore.

Nella determinazione dei giorni utili per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti non si computano i giorni festivi.

Il termine consentito con la diffida ad eseguire la consegna, il ritiro o il pagamento decorre dall'inizio del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma, e nel decorso di esso non si comprendono i giorni festivi.

Art. 21.

Trascorso il termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato, ai sensi delle disposizioni dell'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ha diritto a chiedere l'esecuzione coattiva o, comunque, il risarcimento del danno.

Art. 22.

Nei contratti a consegne differite ripartite a mesi od a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguita da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

CAPO VIII

Il listino di Borsa

Art. 23.

Le merci, i prodotti ed i servizi che formano oggetto del listino sono determinati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione di borsa.

Art. 24.

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatta dal Comitato di borsa con l'intervento di almeno un componente della Deputazione di Borsa.

Il Comitato può valersi per il compimento delle relative operazioni di una o più Commissioni presiedute ciascuna da un membro del Comitato, assistito da un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 25.

La Camera di commercio, industria e agricoltura impartisce al Comitato criteri direttivi per la formazione del listino dei prezzi nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La stessa Camera di commercio, industria e agricoltura cura la pubblicazione del listino.

CAPO IX

Componimento delle controversie

Art. 26.

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in Borsa possono essere dalle parti deferite alla Deputazione o al Comitato per il tentativo di composizione amichevole della controversia.

Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso, la controversia, salvo che le parti per atto scritto non convengano diversamente, è devoluta alla decisione di un Collegio arbitrale, da nominarsi volta per volta con le modalità determinate da un apposito regolamento arbitrale approvato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Gli arbitri agiscono in ogni caso quali amichevoli compositori e hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengano più opportuno.

(6157)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1966.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 393 di detto piano è prevista la strada: Innesto strada statale n. 19 « delle Calabrie » presso Mormanno-Colle Trodo-Papasidero-Tremoli-Innesto strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » presso Scalea, della lunghezza di km. 42+550;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesto strada statale n. 19 « delle Calabrie » presso Mormanno-Colle Trodo-Papasidero-Tremoli-Innesto strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » presso Scalea, della lunghezza di km. 42+550, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 504 « di Mormanno ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1966
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 325

(6243)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1966.

Sostituzione di un membro effettivo della Deputazione della Borsa merci di Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, che ricostituisce in Padova la Borsa merci;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, con il quale il dott. Cerino Canova Virginio è stato nominato membro effettivo della Deputazione della Borsa merci di Padova;

Considerato che il dott. Cerino Canova Virginio è stato trasferito ad altra sede e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Luigi Scarselli, segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova, è nominato membro effettivo della Deputazione della Borsa merci, in sostituzione del dott. Cerino Canova Virginio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(6159)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1966.

Sostituzione di un revisore effettivo nel Collegio sindacale della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento della istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, sulla istituzione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1964, con il quale sono stati costituiti i Collegi sindacali predetti per il triennio 6 aprile 1964-31 dicembre 1966;

Considerato che, il dott. Federico Carlevale, revisore effettivo della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria, in rappresentanza del Ministero del tesoro, è stato destinato ad altro incarico;

Vista la designazione del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il dott. Michele Buccella è nominato revisore effettivo in rappresentanza del Ministero del tesoro; nel Collegio sindacale della Stazione sperimentale per la industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria, dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1966, in sostituzione del dott. Federico Carlevale.

Roma, addì 1° luglio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(6107)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Vittorio Veneto », con sede in Margherita di Savoia (Foggia) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 18 maggio 1966 alla Società cooperativa di produzione e lavoro « Vittorio Veneto », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « Vittorio Veneto », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Nicolò Rizzo in data 19 marzo 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Sebastiano Bucci ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1966

Il Ministro: Bosco

(6058)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1966.

Spostamento del periodo di pesca del pesce persico nel lago di Candia Canavese (Torino).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 13 e 20 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Vista la proposta del presidente dell'Amministrazione provinciale di Torino, formulata su conforme parere della Commissione consultiva per la pesca nelle acque dolci, tendente ad ottenere per il lago di Candia Canavese lo spostamento del periodo del divieto di pesca del pesce persico dal 1° al 31 maggio al 1°-30 aprile;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dallo Stabilimento ittiogenico di Brescia;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di detto spostamento di divieto di pesca del pesce persico, in quanto le condizioni ambientali delle acque del lago di Candia Canavese provocano un anticipo del periodo di frega della specie medesima;

Decreta:

Il periodo di divieto di pesca del pesce persico, previsto dall'art. 13 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, (1-31 maggio), viene spostato limitatamente al lago di Candia Canavese, al 1°-30 aprile.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1966

p. *Il Ministro*: SCHIETROMA

(6104)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1966.

Esenzione sino al 31 dicembre 1966 dal pagamento dei contributi dovuti per le assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e la vecchiaia per i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei Comuni e nelle località di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 31 maggio 1954, n. 357, che autorizza il Ministro per il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, a disporre con proprio decreto, in favore dei coltivatori diretti delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, l'esenzione dal pagamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia fino al 31 dicembre 1965;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1964 di attuazione della suddetta disposizione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, numero 1333, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 20, con il quale il termine della esenzione contributiva di cui al citato art. 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è stato protratto al 31 dicembre 1966;

Ritenuta la necessità di provvedere all'esenzione medesima sino alla predetta data;

Decreta:

I coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei Comuni e nelle località di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono esentati, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 20, dal pagamento dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie e per l'invalidità e la vecchiaia, per il periodo e per l'importo appresso specificati:

100 per cento del carico contributivo iscritto nei ruoli di competenza dell'anno 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6224)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1966.

Classificazione tra le provinciali di un tronco di strada in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 25 novembre 1963, n. 9834/1371/56, con il quale l'Amministrazione provinciale di Milano ha fra l'altro deliberato di chiedere la classificazione fra le provinciali del seguente nuovo tronco della strada provinciale « Casalpusterlengo-Castiglione »;

variante di Casalpusterlengo, con inizio dal km. 279 + 860 della strada statale n. 9 e termine al km. 3 + 000 della stessa « Casalpusterlengo-Castiglione »;

Visto il voto 22 febbraio 1966, n. 225, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto pertanto che il suddetto tronco stradale costruito a variante può essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale il tronco stradale: « variante di Casalpu-

sterlengo » dal km. 279 + 860 della strada statale n. 9 al km. 3+000 della strada provinciale « Casalpusterlengo-Castiglione » dell'estesa km. 2 + 200 in provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1966

(6161) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 30 aprile 1964, n. 79, con il quale l'Amministrazione provinciale di Rieti, ha deliberato di classificare provinciale la strada: « Borbona-Vallemare-Laculo-Villa Campaneschi - innesto strada provinciale Umbra II presso il comune di Posta » (km. 14.800);

Visto il voto 19 aprile 1966, n. 496, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada possa, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Borbona-Vallemare-Laculo-Villa Campaneschi - innesto strada provinciale Umbra II presso il comune di Posta (km. 14.800) » in provincia di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1966

(6196) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1966.

Classificazione tra le provinciali di due tronchi della strada « Ranchio-Passo del Carnaio », in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il piano predisposto dall'Amministrazione provinciale di Forlì a termini dell'art. 16 della legge n. 126, ed approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 29646, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1960, n. 172;

Ritenuto che sul piano predetto, al n. 59, elenco *b*), risulta riportata la strada « Ranchio-Passo del Carnaio » che dal termine della strada provinciale n. 29, in località di Civello e Spinello, dovrebbe terminare al bivio con la strada provinciale n. 26, in località Passo del Carnaio (km. 16,000);

Vista la delibera 21 marzo 1964, n. 82, con la quale l'Amministrazione provinciale di Forlì ha proposto di modificare il suddetto piano stabilendo che la strada in esso compresa al n. 59 « Ranchio-Passo Carnaio » tuttora da ultimare debba essere divisa in tre tronchi di cui:

il primo: « Civorio-Spinello » dall'abitato di Civorio, lungo il torrente Borello, all'abitato di Spinello (km. 10,277);

il secondo: « Ranchio-Civorio » dall'abitato di Ranchio all'abitato di Civorio (km. 5,077);

il terzo: « Spinello-Passo del Carnaio » dall'abitato di Spinello per Montariolo e S. Uberto al Passo del Carnaio (km. 5,882);

ed inoltre ha chiesto la provincializzazione del secondo e terzo tronco, ultimati, tralasciando il primo tratto ancora da completare;

Ritenuto che tale delibera è stata pubblicata nel Foglio annunzi legali del 4 aprile 1964;

Visto l'atto in data 12 giugno 1964, con il quale la provincia di Forlì attesta che non vi sono state opposizioni al riguardo; .

Vista la nota 10 dicembre 1965, n. 9330/64, dell'Ufficio del genio civile di Forlì;

Visto il voto 19 aprile 1966, n. 246, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunciato favorevolmente al riguardo alla condizione che le strade « Civitella-Civorio » e « S. Sofia-Spinello » interessanti i tronchi in questione, risultino provincializzate;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1962, n. 4449, con il quale tali strade sono state classificate tra le provinciali;

Ritenuto che può ora procedersi alla classificazione dei suddetti secondo e terzo tronco, mentre per il primo si procederà dopo il completamento di esso;

Decreta:

E' approvata la rettifica proposta dall'Amministrazione provinciale di Forlì al piano predisposto dalla stessa Amministrazione a termini dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, ed approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 29646, nel senso che la strada « Ranchio-Passo del Carnaio » inclusa al n. 59, elenco B, del piano predetto è sostituita dai seguenti tre tronchi:

« Civorio-Spinello » dall'abitato di Civorio, lungo il torrente Borello, all'abitato di Spinello (km. 10,277);

« Ranchio-Civorio » dall'abitato di Ranchio all'abitato di Civorio (km. 5,077);

« Spinello-Passo del Carnaio » dall'abitato di Spinello per Montariolo e S. Uberto al Passo del Carnaio (km. 5,882); da inserirsi rispettivamente ai numeri 59, 59/bis e 59/ter del piano stesso.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificati provinciali i seguenti tronchi stradali:

1) « Ranchio-Civorio » dall'abitato di Ranchio all'abitato di Civorio (km. 5,077);

2) « Spinello-Passo del Carnaio » dall'abitato di Spinello per Monteriolo e S. Uberto al Passo del Carnaio (km. 5,882).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

(6194)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 15 luglio 1966:

Carusi Vito, notaio residente nel comune di Giovinazzo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari.

Colonna Angelo, notaio residente nel comune di Palo del Colle, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari.

Cardinali Ettore, notaio residente nel comune di Bitritto, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari.

Caggianelli Ersilio, notaio residente nel comune di Modugno, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari.

Fiaschetti Ernesto, notaio residente nel comune di Noicattaro, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari.

De Propris Giovanni, notaio residente nel comune di Conversano, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari.

Di Cagno Vittorio, notaio residente nel comune di Grumo Appula, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari.

Pazzaglia Franco, notaio residente nel comune di Alessandria della Rocca, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Castagneto Carducci, distretto notarile di Livorno.

Ziliotto Eugenio, notaio residente nel comune di Angarano (frazione di Bassano del Grappa), distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Bassano del Grappa, stesso distretto.

Bonato Armando, notaio residente nel comune di Malo, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Schio, stesso distretto.

Novello Giuseppe, notaio residente nel comune di Piovene Rocchette, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Vicenza.

Feriani Giustino, notaio titolare della sede soppressa di Sandrigo, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Vicenza.

Bertuzzo Bruno, notaio residente nel comune di Levico, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Vicenza.

Piovene Porto Godi Andrea, notaio residente nel comune di Ampezzo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Thiene, distretto notarile di Vicenza.

(5990)

Con decreto 28 luglio 1966:

Greco Fausto, notaio residente nel comune di Motta San Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Reggio Calabria;

Faraci Antonino, notaio residente nel comune di Leno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Carpenedolo, stesso distretto.

(6226)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE - BARI

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano di zona da destinare all'edilizia economica e popolare nel comune di Mola di Bari (Bari).

Con decreto provveditoriale n. 21433 del 23 luglio 1966, sono stati approvati il programma di fabbricazione ed il piano di zona da destinare all'edilizia economica e popolare nel comune di Mola di Bari (Bari), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata dalla successiva legge 21 luglio 1965, n. 904.

Il piano di zona ha efficacia per anni dieci a decorrere dalla data del predetto decreto.

Con lo stesso provvedimento sono state altresì decise tutte le opposizioni prodotte avverso il predetto piano di zona e programma di fabbricazione nei sensi specificati nel decreto di che trattasi.

(6227)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Cristina Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1966, il comune di Santa Cristina Gega (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.845.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6182)

Autorizzazione al comune di Maccastorna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1966, il comune di Maccastorna (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 607.644, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6183)

Autorizzazione al comune di Cesiomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1966, il comune di Cesiomaggiore (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.711.628, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6184)

Autorizzazione al comune di Samassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1966, il comune di Samassi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6185)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « M. Minghetti » di Bologna ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna n. A/1693 del 21 maggio 1966, il preside del Liceo ginnasio statale « M. Minghetti », di Bologna, in qualità di presidente della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare da varie persone la somma di L. 900.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Prof. Paolo Lamma ».

(6005)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1966, registro n. 63, foglio n. 347, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 24 dicembre 1964 dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Pesci Giampiero avverso la decisione n. 3995/13 del 27 giugno 1964 del Ministero della pubblica istruzione di non ammissione del medesimo insegnante agli esami finali del quarto ciclo dei corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, istituiti con la legge 30 dicembre 1960, n. 1727.

(6093)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 3 agosto 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,56	623,50	623,52	623,50	623,50	623,56	623,505	623,55	623;58	623,52
$ Can.	580,44	580,30	580,25	580,35	579 —	580,41	580,40	580,40	580,58	580,40
Fr. Sv.	144,31	144,32	144,30	144,325	144,27	144,30	144,34	144,35	144,36	144,40
Kr. D.	90,03	90 —	90,05	90,06	90 —	90,01	90,04	90,05	90,03	90,02
Kr. N.	87,20	87,16	87,25	87,23	87,20	87,20	87,23	87,20	77,21	87,20
Kr. Sv.	120,73	120,73	120,75	120,725	120,75	120,72	120,73	120,75	120,75	120,73
Fol.	172,83	172,87	172,95	172,92	172,80	172,83	173 —	172,85	172,78	172,85
Fr. B.	12,56	12,566	12,5675	12,5655	12,56	12,56	12,5645	12,55	12,56	12,56
Franco francese	127,25	127,25	127,26	127,24	127,25	127,25	127,2425	127,25	127,23	127,24
Lst.	1739,55	1739,75	1739,95	1739,85	1739,25	1739,18	1739,825	1739,35	1739,60	1739 —
Dm. occ.	156,23	156,24	156,29	156,21	156,23	156,23	156,24	156,20	156,25	156,25
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,17	24,16375	24,15	24,16	24,165	24,17	24,16	24,16
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,70	21,78	21,70	21,695	21,70	21,70	21,71
Peseta Sp.	10,39	10,39	10,41	10,41	10,42	10,40	10,403	10,42	10,40	10,39

Media dei titoli del 3 agosto 1966

Rendita 5 % 1935	103,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,175

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,70
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,625
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,35
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1966

1 Dollaro USA	623,502
1 Dollaro canadese	580,375
1 Franco svizzero	144,332
1 Corona danese	90,05
1 Corona norvegese	87,23
1 Corona svedese	120,727
1 Fiorino olandese	172,96

1 Franco belga	12,565
1 Franco francese	127,241
1 Lira sterlina	1739,837
1 Marco germanico	156,225
1 Scellino austriaco	24,164
1 Escudo Port.	21,697
1 Peseta Sp.	10,406

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona di divieto di caccia e uccellagione nel territorio dei comuni di Dolcedo, Taggia, Castellaro e Pietrabruna.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1966, fino al 30 giugno 1972 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse la caccia e uccellagione alle lepri, coturnici, fagiani di monte, starne e pernici rosse nel territorio dei comuni di Dolcedo, Taggia, Castellaro e Pietrabruna, località Fondo, delimitato dai confini seguenti:

ponente: da passo Vena il crinale della Costa dell'Aquila fino alla cima del monte Faudo attraverso il passo dell'Egeo — da monte Faudo il crinale della Costa Brugarea fino al sentiero Devino, indi tale sentiero fino a Case Devino — da Case Devino, la strada interpoderale Ciazze fino a case Ciazze (Bivio Rio Lona);

sud-ovest: da Case Ciazze la strada vicinale San Salvatore fino a passo San Salvatore;

levante: da passo San Salvatore la strada dei Frodatori fino a Pian Figarea - da Pian Figarea, la strada vicinale Ciappa fino a passo Bastia;

nord-est: da passo Bastia la strada carrettabile fino a Bosco Cianello - da detto bosco, la strada Vena fino a passo Vena.

(6112)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « Ascenzione » con sede in Pescara

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1966, la Società cooperativa di lavoro « Ascenzione », con sede in Pescara costituita per rogito D'Ambrosio in data 25 agosto 1961 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(6168)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 13 giugno 1966 « Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 20 giugno 1966, alla lettera g) del n. 10) « *Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo* », ove è scritto: « III) superiore a kg. 6.000 ma non a kg. *7000* . . . » leggasi: « III) superiore a kg. 6.000 ma non a kg. *7.600* . . . ».

(6303)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° maggio 1966 al 31 maggio 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 20 (Settore suinicolo) in provenienza da:

- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**
- **Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:											
			Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
della Tariffa	della Statistica		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
01.03-A-II		*Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:*												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	2.522		zero		987		zero		3.421		8.894	
	02 04	- altri	2.967		zero		1.162		zero		4.024		10.464	
ex 02 01-A--III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		13.607	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		23.958	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata . .	7.125		zero		2.115		zero		7.692		19.602	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata .	6.013		zero		2.100		zero		8.846		22.915	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti . .	2.309		zero		600		zero		3.132		9.029	
	71 79	- altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		23.958	
ex 02 01-B--II a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.593 (*b*)		4.056 (*c*)	
	82 92	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		604 (*b*)		1.450 (*c*)	
	83 93	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		6.264 (*b*)		15.801 (*c*)	
	84 94	- fegato	4.206 (*b*)		zero (*b*)		1.647 (*b*)		zero (*b*)		5.704 (*b*)		15.360 (*c*)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.585 (*b*)		zero (*b*)		1.012 (*b*)		zero (*b*)		3.506 (*b*)		8.852 (*c*)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		11.727 (*c*)	
	89 99	- non nominate	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		11.727 (*c*)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	1.297		zero		1.346		zero		1.758		4.641	
	05	- - secco o affumicato	1.466		zero		1.599		zero		1.989		5.237	
	07	- grasso di maiale	1.094		zero		408		zero		1.484		3.875	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		13.607	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		23.958	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		19.602	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		22.915	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.029	
	13	- - - altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		23.958	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	5.518		zero		2.160		zero		7.483		19.458	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	10.110		zero		3.958		zero		13.710		35.153	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	10.178		zero		3.021		zero		10.466		26.668	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	9.262		zero		3.235		zero		12.978		33.612	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	3.126		zero		853		zero		4.239		12.228	
	21	- - - altre	10.178		zero		3.958		zero		13.710		35.153	
		- frattaglie commestibili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.593		4.056	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		604		1.450	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		6.264		15.801	
	27	- - fegato	4.206		zero		1.647		zero		5.704		15.360	
	28	- - cuore, lingua, polmone	2.585		zero		1.012		zero		3.506		8.852	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241		zero		1.269		zero		4.396		11.727	
	32	- - altre	3.241		zero		1.269		zero		4.396		11.727	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.351		zero		529		zero		1.832		4.762	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	5.627 (*b*)	7	1.807 (*b*)	2	3.302 (*b*)	4	1.807 (*b*)	2	6.987 (*b*)	9	18.964 (*c*)	24

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da											
della Tariffa	della Statistica		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	26	- salsicce e salami, stagionati	9.396		2.798		5.381		2.798		11.746		32.853	
	27	- salami a base di sangue	3.982		1.551		2.502		1.551		4 847		12.200	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	11.031		1.808		5.419		1.808		14.315		39 764	
	31	- non nominati	6.191		2.487		3.937		2.487		7.510		20.765	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	5.518 (*b*)	8	2.199 (*b*)	3	3.499 (*b*)	5	2.199 (*b*)	3	6.700 (*b*)	9	17.775 (*c*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	25	- - - prosciutto o filetto	1.656		2.434		6.044		2.434		14.941		42.506	
	27	- - - spalla	9.473		2.450		5.199		2.450		11.974		33.189	
	29	- - - altre	6.742		2.381		4.088		2.381		8.295		22.429	
	31	- - altre	5.708		3.084		4.111		3.084		6.642		17.273	
		- altre:												
	35	- - pasticci a base di sangue	4.337		2.253		3.069		2.253		5.079		12.202	
	39	- - non nominate	2.980		2.324		2.581		2.324		3.214		7.107	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(5560)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico per esami a cinquantasei posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo ragioneria).

Art. 1

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinquantasei posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo ragioneria) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Un quarto dei suddetti posti è riservato al personale, non appartenente alle istituzioni sanitarie, alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 17 giugno 1966.

I posti della quota riservata che — in relazione all'esito delle prove di esame — non potranno essere attribuiti al personale di cui sopra saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine in cui gli stessi risulteranno iscritti nella graduatoria del concorso.

I candidati che verranno nominati in seguito ai risultati del concorso — ove non siano già alle dipendenze dell'Istituto — non potranno presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati.

A) Diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria).

Il suddetto titolo di studio deve essere stato conseguito in Istituti ovvero Scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quello suindicato.

B) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, numero 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2°, Sezione 1ª) in Roma, piazzale delle Nazioni (EUR) entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente Ufficio sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria) con l'indicazione dell'Istituto o Scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

I candidati — ove non siano già alle dipendenze dell'Istituto — dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso, di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione e a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisandone il titolo, la data di rilascio ed il numero: carta d'identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica - libretto ferroviario personale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in tre prove orali.

Le materie sulle quali verteranno le anzidette prove sono indicate nel programma allegato al presente bando (allegato *B*).

La Commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula d'esame i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno presentare il medesimo documento di cui hanno indicato gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;

18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove dei caduti per servizio, capi di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughi). Nella formazione della graduatoria sarà altresì tenuto conto della riserva prevista dall'art. 1 del bando per i candidati alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 17 giugno 1966.

Art. 8

Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione all'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

5) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione. In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

10) figli di mutilati o invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla Sede centrale della Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

11) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

12) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

13) madri o sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante tale circostanza;

14) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-1945, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

15) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

16) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

17) coniugati o vedovi: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

18) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale di abilitazione tecnica (sezione ragioneria).

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti Enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del Casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal Commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del Regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo ragioneria della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 95.000 per tredici mensilità integrato da un assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO *A*

Da redigere su carta bollata da L. 400

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª - Piazzale delle Nazioni (EUR). — ROMA

. . .l. . . sottoscritt. .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)

nat. . a . . . il . . . . (2) .
domanda di essere ammess. . . . a partecipare al concorso per esami a cinquantasei posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo ragioneria).

A tal fine . . . l . . . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . . nelle liste elettorali del Comune di (3)

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria) conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .
(indirizzo dell'Istituto o Scuola)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul *reclutamento militare, nella seguente posizione:* . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . .;

g) di essere residente nel Comune di . . . . . (Provincia di . . . . . .) (6).
guente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: . . . .
(indicazione del documento)
. . . .
(numero) (luogo e data del rilascio)

In caso di nomina, . . . l . . . sottoscritt. . . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza e a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

. . . l . . . sottoscritt. . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo

Luogo e data

Firma
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'Istituto non sono tenuti alla suddetta dichiarazione.

(8) *I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.*

(9) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:
1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
2) elementi di diritto privato.

Le tre prove orali verteranno sulle seguenti materie:
1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
2) elementi di diritto privato e amministrativo;
3) legislazione sociale.

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA

COMPUTISTERIA:

Concetti di rapporto e proporzione. Grandezze proporzionali e regola del tre semplice. Calcoli percentuali. Riparti semplici diretti ed inversi.

Interesse: sua determinazione e principali procedimenti in uso. Montante e calcoli relativi.

Sconto commerciale e razionale.
Valore attuale e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati: specie. Modi di quotazione e principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: concetto, forma; classificazione.

Principali metodi in uso per la tenuta dei conti correnti ad interesse.

RAGIONERIA GENERALE:

Azienda e sue classificazioni.

Amministrazione e organizzazione dell'azienda.

Patrimonio e suoi componenti. Criteri di valutazione in rapporto al fine e secondo la legislazione vigente.

Inventari.

Gestione dell'azienda nei suoi vari aspetti; variazioni patrimoniali; costi e ricavi.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione: preventivi economici e finanziari in sede di: impianto e di funzionamento.

Rilevazione dei fatti amministrativi.

Scritture. Conti e loro classificazione. Libri contabili.

Sistemi e metodi di scritture.

Bilanci di verifica e situazioni contabili.

Scritture di assestamento e di epilogo. Chiusura dei conti.

Giornale-mastro.

Bilancio di esercizio.

Aziende di erogazione: tipi principali; patrimonio; inventario e gestione. Fasi delle entrate e delle uscite. Bilanci di previsione. Scritture elementari. Rendiconto.

RAGIONERIA APPLICATA entro i programmi ministeriali per gli Istituti tecnici commerciali limitatamente ai seguenti argomenti:

1) *ragioneria applicata alle aziende di produzione*: società commerciali. Aziende divise. Imprese mercantili esercenti il commercio per conto proprio. Imprese industriali. Imprese bancarie. Imprese assicuratrici;

2) *ragioneria applicata alle aziende di erogazione*: istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Comuni e Provincie. Azienda statale.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO

Nozione e fondamento del diritto.

Diritto oggettivo: definizione, caratteri, partizioni.

Fonti del diritto oggettivo.

La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione.

Efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.

Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione.

Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico: nozioni, elementi essenziali, classificazioni. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Cause di discordanza tra dichiarazione e volontà. La simulazione. Elementi accidentali del negozio giuridico. Inefficacia del negozio giuridico. Invalidità del negozio giuridico: inesistenza, nullità ed annullabilità. Rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico.

Prescrizione e decadenza.

Diritto delle persone:

le persone fisiche; la capacità giuridica e la capacità di agire; cause modificatrici della capacità; estinzione della capacità; gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci;

le persone giuridiche; elementi costitutivi, capacità, rappresentanza, estinzione.

Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali. Cenni sugli istituti del matrimonio e della filiazione.

Il diritto delle successioni. Principi generali delle successioni per causa di morte. Concetto e fondamento del diritto ereditario. Successione legittima.

Cose o beni e loro distinzione. I diritti reali. La proprietà: funzione, limitazione, modi di acquisto, tutela.

La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione; servitù; superficie; enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia.

Il possesso. Specie ed effetti. Cenni sulla tutela. Usucapione.

Diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie. Fonti delle obbligazioni. La prestazione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e d'interessi. Risarcimento del danno.

I soggetti dell'obbligazione; mutamenti soggettivi.

Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo all'adempimento e all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione.

Il contratto: nozione, elementi, effetti. Specie.

Cenni su alcuni contratti tipici (compravendita, locazione, società, mutuo)

Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali.

Le obbligazioni nascenti dalla legge.

Le obbligazioni nascenti da fatto illecito.

I titoli di credito: la cambiale.

L'impresa: nozione e specie. Nozione di azienda.

Cenni sulle società di persone, di capitali, sulle imprese cooperative e sulle associazioni in partecipazione.

Gli istituti fallimentari: in particolare il fallimento.

La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il diritto amministrativo: concetto, caratteri, fonte.

L'amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.

L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo. Efficacia dell'atto amministrativo. Nullità e invalidità dell'atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione. La responsabilità nel diritto amministrativo.

I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa: diritti e interessi.

La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni.

Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato. Enti pubblici.

Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

LEGISLAZIONE SOCIALE

Legislazione sociale: contenuto e caratteri. Soggetti.

Disciplina amministrativa del lavoro. Assistenza ai lavoratori. Vigilanza.

Tutela del lavoratore: igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Orario di lavoro. Disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli. Tutela della maternità.

La sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali: natura giuridica.

Soggetti attivi e passivi. Premi e contributi. Prestazioni. Varie forme di assicurazioni sociali:

l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia e superstiti;

l'assicurazione facoltativa. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione;

l'assicurazione contro la tubercolosi;

l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

l'assicurazione contro le malattie.

L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.P.S.

Le Casse e i Fondi speciali di previdenza: cenni illustrativi.

Gli assegni familiari. Conguagli tra assegni e contributi.

L'integrazione guadagni degli operai dell'industria.

Ricorsi e controversie.

Il presidente: FANELLI

(5532)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1965, registro n. 88, foglio n. 183, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a quattro

posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica, di cui alle premesse, è così composta:

Mastropasqua prof. dott. Francesco, consigliere di Stato, presidente;

Pepe prof. dott. Luigi, libero docente incaricato di letteratura latina nella Facoltà di magistero di Roma;

Sinagra prof. Vincenzo, ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Palermo;

Rossi dott. Mario, ispettore generale nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Guerrini dott. Giuseppe, ispettore generale nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla dott.ssa Anna Sorda, direttore di sezione nell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

La spesa relativa, che si prevede in L. 330.000 (trecentotrentamila), graverà sul cap. 1067 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1966
Registro n. 64, *foglio n.* 314

(6279)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9384, del 28 giugno 1966, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso ad undici posti di ostetrica condotta indetto con decreto medico provinciale n. 1813, del 4 febbraio 1965;

Atteso che l'ostetrica Chiarina Ruggiero, dichiarata vincitrice della condotta di Pietramelara ha rinunciato implicitamente alla condotta medesima;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 9288, del 28 giugno 1966, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate sulle domande di ammissione, dalle candidate che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9384, del 28 giugno 1966, è apportata la seguente modifica.

L'ostetrica Russomanno Giuseppina, viene dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Pietramelara, in luogo dell'ostetrica Chiarina Ruggiero, implicitamente rinunciataria della condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 27 luglio 1966

Il medico provinciale: GAVIANO

(6281)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 785 in data 3 febbraio 1966, con il quale sono stati dichiarati i vincitori dal concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Visti gli atti d'ufficio, dai quali risulta che il dott. Zampolla Angelo ha accettato la sede 5ª di Cavarzere, che il dott. Bortolotto Fulvio ha accettato la sede di Venezia-Marghera 2ª e che il dott. Vidotti Gianfranco ha accettato la sede di Venezia 7ª, alla quale aveva rinunciato il dott. Spagnol Aldo;

Considerato che, in seguito alle rinuncie comunicate dai dottori Carlotti e D'Amanzo, occorre dichiarare vincitori gli idonei che seguono in graduatoria;

Viste le dichiarazioni di accettazione rilasciate da questi ultimi;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte a fianco di ciascuno di essi indicate i seguenti candidati:

1) Zampolla Angelo: Cavarzere 5ª;
2) Bortolotto Fulvio: Venezia-Marghera 2ª;
3) Vidotti Gianfranco: Venezia 7° Circondario;
4) Spinello Giocondo: Chioggia 1ª;
5) Modonese Giustiniano: Chioggia 6ª;
6) Pagotto Elia: Cona 2ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Venezia, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 23 luglio 1966

Il medico provinciale: CANALIS

(6237)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante nella provincia di Campobasso.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 558/U.V.P. del 1° marzo 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto consorziale di Montenero di Bisaccia-Petacciato-Mafalda vacante al 30 novembre 1965;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Campobasso, dell'Ordine provinciale dei veterinari di Campobasso, nonchè dell'assemblea del Consorzio veterinario interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Montenero di Bisaccia-Petacciato-Mafalda, vacante al 30 novembre 1965, è costituita come segue:

Presidente:
Pellati dott. Nicolò, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Marcato prof. dott. Arnaldo, docente di ruolo dell'Università di Napoli;
Bianchi prof. dott. Carlo, docente di ruolo dell'Università di Milano;
Nocchetti dott. Vincenzo, direttore di sezione del Ministero dell'interno;
Pezza dott. Michele, veterinario provinciale superiore;
D'Aloise dott. Roberto, veterinario condotto.

Segretario:
Cortese dott. Francesco, consigliere di 2ª classe del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Campobasso, della prefettura di Campobasso e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 22 luglio 1966

Il veterinario provinciale: RUGGIERO

(6189)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 16 luglio 1966, n. 19.

Nomina di una Commissione di inchiesta sulla attività dell'Amministrazione regionale delle foreste, rimboschimenti ed economia montana.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 16 luglio* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di portare a termine la inchiesta sull'attività dell'Amministrazione regionale delle foreste, rimboschimenti ed economia montana, disposta con legge 31 luglio 1962, n. 20, è nominata una Commissione parlamentare avente gli stessi compiti previsti nella citata legge.

Art. 2.

La Commissione è composta da nove deputati scelti dal Presidente dell'Assemblea su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi stessi.

Art. 3.

La Commissione riferirà all'Assemblea regionale sui risultati delle sue indagini entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 16 luglio 1966.

CONIGLIO

LEGGE 16 luglio 1966, n. 20.

Istituzione di corsi di riqualificazione presso l'azienda aeronautica sicula di Palermo.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 16 luglio* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire, nel comune di Palermo, corsi di riqualificazione professionale, riservati agli operai che hanno prestato la loro attività presso l'azienda « Aeronautica sicula » di Palermo, sino alla data del 30 giugno 1966, in atto disoccupati per la forzata inattività dell'azienda.

I corsi avranno la durata massima di centoventi giorni effettivi e la loro gestione è affidata all'azienda « Aeronautica sicula ».

Gli allievi che frequentano i corsi hanno diritto ad un assegno giornaliero di L. 1500 per ogni giornata di effettiva presenza, aumentato di L. 200 per ogni figlio, per la moglie e per ciascun genitore, purchè siano a carico.

Le spese relative al trattamento economico del direttore e del personale istruttore sono a carico dell'azienda « Aeronautica sicula ».

Art. 2.

Per le finalità della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione effettua aperture di credito in favore del Prefetto di Palermo, il quale provvede all'erogazione delle somme occorrenti.

Art. 3.

L'onere finanziario derivante dalla presente legge, previsto in L. 30 milioni, è posto a carico del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, utilizzando i fondi autorizzati dall'art. 15 della legge 13 aprile 1966, n. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L.P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 16 luglio 1966.

CONIGLIO

NAPOLI

(6190)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.